



La certezza della pena e la rieducazione del condannato

di Giuseppe Centonze



Ci si chiede fino a che punto nel nostro ordinamento venga rispettato il principio della certezza della pena e dove questo deve lasciare il passo al principio della rieducazione del condannato.

La pena svolge essenzialmente tre funzioni: 1. La funzione retributiva (un male inflitto dallo Stato per compensare il pericolo o la lesione che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società); 2. La funzione di prevenzione generale (creare una reazione psicologica capace di neutralizzare le spinte delinquenziali di tutta la comunità); 3. La funzione di prevenzione speciale (lo strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati).

La pena massima nel nostro ordinamento è l'ergastolo, in teoria la pena detentiva a vita. Le cose però stanno diversamente e oltre alla possibilità del lavoro all'aperto, oggi dopo 26 anni di carcere (quando non ancora meno) al reo può essere concessa la liberazione condizionale.

Vi sono una serie di misure alternative alla detenzione in carcere, come: l'affidamento in prova al servizio sociale; la detenzione domiciliare; la semilibertà; la libertà anticipata; l'esecuzione presso i domicilio delle pene detentive inferiore o uguale ad 1 anno.

L'art. 27 della Costituzione Italiana sancisce che: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”*.

Sul principio della rieducazione del condannato le scuole di pensiero nel corso degli anni si sono scontrate tra coloro che chiedevano un ravvedimento chiaro e inequivocabile da parte del reo, che dopo l'espiazione di una parte della pena aveva diritto ad una “seconda possibilità” di inserimento nella società civile, e coloro che invece escludevano che il condannato potesse anticipare il termine previsto della pena anche in caso di ravvedimento.

La verità è che oggi prevale una terza scuola di pensiero che definiremo del “buonismo catto-comunista” secondo la quale attribuire alla rieducazione anche un significato di emenda morale o di profondo ravvedimento del soggetto significherebbe concedere allo Stato la funzione di trasmettere valori trascendenti nell’amministrazione della giustizia, dato che *“nulla, nella Costituzione, autorizza lo Stato a prendersi cura della ‘moralità’ dei cittadini”* (Dolcini). Un programma di trattamento rieducativo individuale è molto difficile da realizzare, a maggior ragione in carceri sovraffollate. L’obiettivo del carcere diviene quindi quello di prevenire gli effetti desocializzanti o, ancor peggio, criminogeni della pena. Criticamente si è osservato che: *“Nei fatti il trattamento altro non è che lo strumento pratico per misurare il grado di accettazione (...) alla qualità della vita in carcere. Il solo parametro di valutazione della condotta del detenuto è quello che risponde al grado di problematicità o di resistenza dello stesso all’ordine carcerario”* (Pavarini).

Il carcere ha regole sue, che paradossalmente vengono rispettate, devono essere rispettate. In caso contrario la vita carceraria diventa un inferno per il detenuto che a differenza della vita in società non ha libertà d’arbitrio.

E’ giusto chiedersi quindi, relativamente al reo, che tipo di persona ci restituirà il carcere. Il nostro diritto alla sicurezza, alla libertà personale, alla libertà di movimento, all’inviolabilità del domicilio etc. verrà salvaguardato una volta che a questi sarà data una seconda, terza, quarta, ennesima possibilità? Quanto valgono ancora oggi questi nostri diritti?

Inoltre per crimini efferati contro i bambini e le donne, vittime deboli, senza una difesa adeguata, è ancora possibile continuare a parlare e a far prevalere il principio di “umanizzazione della pena” o di “rieducazione del condannato” al fine di reinserire il reo nuovamente nella società civile?

Non si tratta di essere giustizialisti e forcaioli, ma solo di farsi un profondo esame di coscienza per amore di giustizia nei confronti di coloro che ogni giorno perdono in modo violento il dono più prezioso che hanno, il diritto alla vita.